



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

Nr. 83 Registro Delibere

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: "MOZIONE RELATIVA A: "GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, DIRETTA, UNIVOCA ED UNITARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROPOSTA DI COSTITUZIONE SUB AMBITO OTTIMALE , ART. 5 COMMA 6 L.R. n° 19/2015, A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE PROFETA , PROT. N° 11929 DEL 05/11/2015".-**

L'anno duemilaquindici, il giorno nove, del mese di novembre, alle ore 16,40 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, nella seduta di 1<sup>a</sup> convocazione, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 CASTORO CARLOTTA	—	SI	
2 BENTIVEGNA STEFANO	—	SI	
3 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
4 OLIVERI PIERFRANCESCO	SI	—	
5 DRAIA' ROBERTO	SI	—	
6 RUTA DEBORA	—	SI	
7 D'ANGELO FILIPPA	SI	—	
8 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI	—	
9 ARENA FABIO	SI	—	
10 AUZZINO CARMELO	SI	—	
11 PROFETA GIUSEPPE	SI	—	
12 FORTE CONCETTA	SI	—	
13 ARCURIA GIUSEPPE	—	SI	
14 DRAGA' CONCETTA	SI	—	
15 SPERANZA GIUSEPPE	SI	—	
	<b>PRESENTI</b> N° 11	<b>ASSENTI</b> N° 04	
Presiede la seduta il Presidente Geom. Enrico Scozzarella.- Partecipa il Segretario Generale, Dott. Alfredo Verso.- Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Dr.ssa Francesca Draia', e gli Ass.ri Trovato, Serravalle e Riccobene.-			

**OGGETTO: "MOZIONE RELATIVA A: "GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, DIRETTA, UNIVOCA ED UNITARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROPOSTA DI COSTITUZIONE SUB AMBITO OTTIMALE , ART. 5 COMMA 6 L.R. n° 19/2015, A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE PROFETA , PROT. N° 11929 DEL 05/11/2015".-**

**-Il Presidente** legge l'oggetto della mozione e dà la parola al Consigliere Profeta.-

**-Il Consigliere Profeta** legge il contenuto della mozione presentata dal suo gruppo. Illustra meglio, poi, la problematica ai presenti. Chiede, poi, all'Amm.ne Com.le di iniziare l'iter per passare alla gestione pubblica dell'acqua, previa rescissione del contratto attualmente esistente con Acqua Enna.-

**-Il Presidente Scozzarella** condivide il principio dell'acqua pubblica, per la sua estrema importanza. Evidenzia, poi, che, fin'ora, si è fatto poco in questo senso. Lamenta, quindi, il danno fatto alle strade com.li da Acqua Enna, allorchè sono stati fatti i lavori sulla nuova rete idrica. Lamenta, altresì, la carenza di vigilanza in occasione dei citati lavori. Evidenzia, ancora, che è urgente portare in Consiglio Com.le un nuovo regolamento com.le, per regolare il servizio di trasporto idrico com.le dell'acqua, in occasione di carenza o di mancanza di acqua nel paese; ed anche per evitare discriminazioni nei confronti di alcuni cittadini, e di favore nei confronti di altri cittadini.-

**-Il Consigliere Auzzino** precisa che il guasto recente che ha fatto mancare l'acqua al paese, è dovuto all'acqua che si acquista da Sicilia Acque, a causa di mancanza di funzionamento di alcuni potabilizzatori. Ribadisce, altresì, che il suo gruppo è a favore del ritorno alla gestione pubblica dell'acqua. Chiede, infine, che cosa ha fatto la passata Amm.ne Com.le per fare quanto adesso richiede la minoranza, che, prima, era maggioranza nella passata Amm.ne Com.le.-

**-Il Sindaco Draia** legge un documento scritto, che consegna poi al Presidente per allegarlo al verbale. Ribadisce, poi, che la stessa è per la gestione pubblica dell'acqua.-

**-Il Consigliere Profeta** evidenzia che, nella passata Amm.ne Com.le, lo stesso ha partecipato ad una pubblica manifestazione a Troina per la rescissione del contratto con Acqua Enna. Evidenzia, altresì, che il merito, per cui una parte del paese non ha avuto alcuna mancanza d'acqua, è stato dell'Amm.ne Com.le Leanza, in quanto il paese è stato tra i primi a fare i lavori di rifacimento della rete idrica.-

**-Il Presidente Scozzarella** evidenzia che la votazione di stasera è un primo passo, perché tanto resta da fare, Infatti, questo è un atto di indirizzo.-

**-Il Consigliere Arena** esprime, a nome del suo gruppo, la condivisione della mozione. Si chiede, anche come mai il rifacimento della rete idrica non sia stata fatta a tutto il paese. Evidenzia, altresì, che il suo gruppo è favorevole all'acqua pubblica. Fa presente, però, che la rescissione del contratto potrebbe comportare il risarcimento alla Società Acqua Enna del 30% degli investimenti fatti sul territorio, a meno che non si dimostrino delle carenze nella gestione del servizio idrico a Valguarnera.-

**-Il Consigliere D'Angelo** ribadisce lo stesso intervento del Collega Arena.-

**-Il Consigliere Auzzino** illustra meglio lo scenario dei maggiori costi, in caso di passaggio alla gestione pubblica, sia per l'acquisto dell'acqua, che per la manutenzione della rete idrica e fognaria. Evidenzia, infatti, che Acqua Enna chiederà somme consistenti a titolo di risarcimento danni per la rescissione del contratto anni prima della naturale scadenza dello stesso. Poi, ci sarebbero i costi per le analisi dell'acqua, i costi per l'energia, necessaria per il sollevamento dell'acqua dai serbatoi. Ci sono, poi, i costi del personale (lettoristi, tecnici, operai, ecc.). Fa presente, infine, che c'è mezza rete mezza rete ancora da rifare.-

**-Il Consigliere Profeta** riferisce che il progetto per l'altra mezza rete idrica è stato fatto ed approvato nel mese di febbraio 2015. Evidenzia, poi, che la creazione dei sub-ambiti è fatta allo scopo di realizzare economie di scala rispetto a singoli Comuni. Chiede, inoltre, di non fare dell'ironia, visto che tanti Comuni stanno facendo la stessa delibera che è passata da Comune a Comune. Chiede, infine, di far votare l'atto di indirizzo contenuto nella mozione.-

**-Il Consigliere Auzzino** riferisce che il suo gruppo è favorevole alla mozione, con l'integrazione richiesta dal Sindaco.-

**-Il Presidente Scozzarella** mette, poi, ai voti la mozione, con l'integrazione del Sindaco, con il seguente esito: -Presenti: 11; -Votanti: 11; -Favorevoli: 11. Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**-VISTA** la mozione posta al punto n. 12) dell'O.D.G. prot. n. 11938 del 05/11/2015, ad oggetto: "Mozione relativa a: "Gestione in forma associata, univoca ed unitaria del servizio idrico integrato. Proposta di costituzione sub ambito ottimale, art. 5, comma 6, L.R. n. 19/2015, a firma del Consigliere Comunale Giuseppe Profeta, prot. n. 11929 del 05/11/2015";

**-UDITO** l'intervento del Consigliere Auzzino, il quale propone di approvare la mozione, con l'integrazione richiesta dal Sindaco;

**-VISTO** l'esito della votazione sopra riportata;

**-VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**-VISTO** l'O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

**-VISTO** il T. U. E. L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

(per quanto indicato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo):


**-APPROVARE** la mozione posta al punto n. 12) dell'O.D.G. prot. n. 11938 del 05/11/2015, ad oggetto: "Mozione relativa a: "Gestione in forma associata, univoca ed unitaria del servizio idrico integrato. Proposta di costituzione sub ambito ottimale, art. 5, comma 6, L.R. n. 19/2015, a firma del Consigliere Comunale Giuseppe Profeta, prot. n. 11929 del 05/11/2015", con l'integrazione richiesta dal Sindaco.-

copie + Tec  
+ Geo di  
+ uff. Selib.




## Gruppo Consiliare

### “ L'ALTRA VOCE PER VALGUARNERA ”



Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Segretario Generale  
Comune di Valguarnera



**Oggetto:** Gestione in forma associata, diretta ed univoca ed unitaria del servizio idrico integrato.  
Proposta di Costituzione sub Ambito Ottimale, art. 5, comma 6 della L.R. n. 19/2015

#### Premesso:

**che** la gestione non ha mai assunto la connotazione voluta dalla legge, cioè di gestione integrata nel contesto di quello che le disposizioni normative di riferimento, Legge n.36/1994 e art. 69 L.R. n.10/1999, hanno individuato quale "ambito ottimale";

**che** con legge 9 gennaio 2013, n. 2 recante "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" il legislatore regionale, dopo aver affermato che la Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico, ha provveduto a riorganizzare il territorio comunale in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell' articolo 147 del decreto legislativo n.152/2006;

e di porre in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale e demandare a successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le funzioni delle Autorità d'ambito ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

**Vista** la Legge Regionale dell'11 agosto 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. n.34 del 21 agosto 2015, Supplemento Ordinario n.1, oggetto: "Disciplina in materia di risorse idriche" nella quale all'art. 1 viene sancito che "la Regione, ai sensi dell'art.14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale.";

**Preso atto** che in ragione del suddetto principio stabilito dal citato art. 1 della L.R. 19/2015 e dal disposto di cui al successivo art. 4 rubricato " *Gestione del servizio idrico integrato*" è previsto che la gestione del servizio idrico integrato:

- è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari equi (comma 1);
- può essere affidata dalla Assemblee Territoriali Idriche di cui all'art. 3, comma 2, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende Speciali consortili, consorzi tra Comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo (comma 2);
- può essere svolta dai Comuni in forma diretta e pubblica, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio (comma 7) ;

**Visto** il disposto dell'art.5, comma 6 della L.R. 19/2015, che stabilisce che "i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4."

**Dato atto** che, al fine di rendere operativa la legge citata, la stessa dovrà essere applicata attraverso passaggi e tempi burocratici successivi, imposti per giungere alla gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato, in quanto le norme non prevedono l'automatico ritorno alla gestione pubblica, ma la possibilità di porre in essere una serie di strumenti per raggiungere tale obiettivo;

**Dare atto**, ancora, della necessità di seguire, in particolare, il seguente *iter* amministrativo:

- 1) individuazione entro 60 giorni (art.3, comma 1) dall'entrata in vigore della Legge Regionale in questione, dei nuovi ATO (quasi sicuramente si tratterà di una riedizione dei vecchi ambiti);
- 2) costituzione (senza alcun obbligo di fissare un termine) dell' Assemblea dell'ATO (art.3, comma 2);
- 3) approvazioni da parte dell' Assemblea (senza alcun obbligo di fissare un termine), di vari atti: Statuto, Piano d'Ambito, piani operativi, tipo di affidamento della gestione, costituzione di sub-ambiti ecc...;

**Dato atto** che, qualora si riuscisse a costituire gli istituti previsti nei tempi indicati dalle norme, occorrerebbe sciogliere il nodo dei rapporti contrattuali con i gestori privati, che in molti casi, è trentennale, i quali, inevitabilmente, per difendere i *lo status quo* metterebbero in campo ogni risorsa, per il mantenimento di tale situazione;

**In considerazione di quanto esposto**

## SI CHIEDE AL CIVICO CONSENSO

- 1. Esprimere** la volontà di gestire in forma diretta, associata e pubblica il servizio idrico, senza finalità lucrative, così come previsto:  
dall'art. 4, comma 7 della L.R. n. 19 dell'11 agosto 2015, che consente ai comuni di *"provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio"*,  
e dall'art. 5, comma 6, della medesima legge che stabilisce che *"i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull' intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all' articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell' articolo 4"*,  
essendosi verificati i presupposti costituiti dalla mancata gestione unitaria del servizio nel disciolto Ambito Territoriale di Enna;
- 2. Scegliere**, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la forma di cooperazione, tra gli enti di cui si compone il sub-ambito, la disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3. Conferire** mandato al Sindaco di porre in essere quanto contenuto nel presente provvedimento anche al fine di proporre la costituzione del sub-ambito territoriale ottimale per la gestione diretta ed unitaria del servizio idrico integrato composto dai comuni che effettivamente adotteranno analoga deliberazione entro il termine di 90 gg. dalla entrata in vigore della legge regionale citata;
- 4. Stabilire** sin d'ora che il rapporto convenzionale di carattere negoziale dovrà garantire:

  - a) la gestione unitaria all'interno del sub-ambito del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
  - b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
  - c) l'unitarietà del regime tariffario dell'ATO e del sub-ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità e del servizio fornito;
  - d) la definizione e l'attuazione di un piano finanziario e di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;
- 5. Trasmettere** il presente provvedimento all' Assessorato regionale competente per l'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 3, comma 3, lettera i) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19 di sottoporre lo stesso, acquisito il parere, ad approvazione dell'Assemblea territoriale idrica non appena costituita;
- 6. Dare atto** che eventuali modifiche all'adottanda deliberazione saranno apportate, ove si renderanno necessarie, a seguito della emanazione dei decreti attuativi della L.R. 19/2015 da parte degli organi regionali.

**Inoltre**

In riferimento alla mozione a firma del Consigliere Giuseppe Profeta – *L'altra voce per Valguarnera*, si riferisce quanto segue.

Sulla G.U.R.S. n. 34 del 21 Agosto 2015, è stata pubblicata la cosiddetta legge sull'Acqua Pubblica L.R. n. 19 del 11/8/2015.

All'art. 1 - *Principi e finalità* si legge:

*"1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera, altresì, che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010.*

*2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione..."*

L'art. 3 comma 1, conferisce mandato all'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità di individuare, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea Regionale, gli ambiti territoriali ottimali, **in numero di 9**. La dimensione territoriale di ciascun ATO dovrà coincidere con una delle 7 zone omogenee dei bacini idrografici oppure con uno dei preesistenti ATO.

Nelle more della delimitazione degli ATO ai sensi della L.R. 19/2015, art. 3, restano in vigore le perimetrazioni definite dalla L.R. 2/2013 (art. 1 comma 3) che aveva già disposto la riorganizzazione del servizio, richiamando l'art. 147 del D.Lgs. 152/2006, in 9 ATO corrispondenti con i territori delle ex Province Regionali.

La Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 2 ha posto in liquidazione le vigenti Autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la Regione procedesse, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle Autorità d'Ambito ai Comuni.

La Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19 ha costituito in ciascun ATO un'**Assemblea Territoriale Idrica**, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'art. 148 del D.Lgs. 152/2006. Ciascuna Assemblea è composta dai sindaci dei Comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

Si evidenzia che, con L.R. 4 agosto 2015 n. 15, la Regione Siciliana ha istituito i "liberi Consorzi comunali" composti dai comuni ricadenti nei territori di ciascuna delle ex Province regionali. A tali enti territoriali di area vasta sono attribuite anche funzioni di *"organizzazione e gestione dei servizi nonché (...) realizzazione degli impianti di (...) depurazione delle acque quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi*.

Con la norma regionale in questione, non vi è dubbio che si sia fatto un passo avanti in ordine alle aspettative da parte della stragrande maggioranza della popolazione sul ritorno alla gestione pubblica dell'acqua, ma destano grande preoccupazione i passaggi e i tempi

burocratici che la legge impone per arrivare ad una gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato.

Ecco in sintesi i passaggi e i relativi tempi:

- 1) individuazione **entro 60 giorni (art.3, comma 1)** dall'entrata in vigore della L.R. in questione dei nuovi ATO, probabilmente fotocopia dei vecchi ambiti;
- 2) costituzione, senza fissare un termine (**art.3, comma 2**), dell'Assemblea dell'ATO;
- 3) approvazioni, **senza fissare termini**, da parte dell'Assemblea di vari atti (Statuto, Piano d'Ambito, piani operativi, tipo di affidamento della gestione, deliberazione dei sub-ambiti ecc.).

Ma in tutto ciò, che ne sarà della società incaricata della gestione del servizio e delle gestioni delle reti idriche dei Comuni di tutta la Provincia?

A tal proposito, per i comuni è prevista la possibilità **all'art. 4, comma 7**, di *“provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.”*

Non solo, per il disposto dell'art.5, comma 6 della L.R. 19/2015, *“i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/ 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4.”*

I comuni della Provincia di Enna, ammettiamo riescano entro 90 giorni ad adottare la gestione pubblica in forma associata, ma se nel frattempo l'Assemblea dell'ATO non si sarà costituita, non si sa quando, oppure se costituita non delibererà la costituzione dei sub-ambiti, quanto bisogna aspettare? ... cosa succederà? .... le cittadinanze patiranno dei disservizi?

Per non parlare poi di quale fine farà il rapporto contrattuale a lungo termine (<sup>Tal</sup>ventennale) con Acquaenna e di tutti gli eventuali contenziosi che conseguentemente nasceranno?

Tutte queste criticità, però, potranno essere oggetto di attenzione da parte della Regione Siciliana, tenuto conto che la suddetta legge regionale n. 19 del 11/08/2015, *“Disciplina in materia di risorse idriche”* è stata impugnata dal Governo (Consiglio dei Ministri n. 88 del 20/10/2015) presso la Corte Costituzionale.

Il Consiglio dei Ministri, nella sua impugnativa, ha messo in evidenza le numerose disposizioni contrastanti con le norme statali di riforma economico sociale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, spesso di derivazione comunitaria, eccedendo in tal modo dai limiti posti alle competenze regionali dall'art. 14, primo comma,

dello Statuto speciale della Regione, e violando altresì l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., e l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Solamente con una nuova approvazione di un aggiornato testo normativo che riveda completamente il precedente, da parte della Regione Sicilia, consentirà al Governo la valutazione e l'opportunità di riesaminare il ricorso.

Tutto ciò, mette ovviamente in evidenza la complessa problematica emersa con l'approvazione della L.R. n. 19/2015 in modo da sbugiardare il falso e inconcludente populismo sulla questione, ponendo in risalto le questioni nodali per il miglioramento della qualità del servizio nel rispetto di una vera e sensibile riduzione delle tariffe.

Valguarnera, 09.11.2015

SINDACO  


**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
Sig. Pierfrancesco Oliveri

**IL PRESIDENTE**  
Geom Enrico Scozzarella

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Alfredo Verso

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 13-11-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).  
Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ ed e' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);  
**a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe

IL SEGRETARIO GENERALE